

UNIONE DEI COMUNI "CITTA' NUOVE"
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

N. 12 del 26 MAGGIO 2026

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "CITTA' NUOVE"**

L'anno duemilaventisei il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 19,30 nell'Aula Consiliare del Comune di Ramacca (CT), il Consiglio dell'Unione dei Comuni, debitamente convocato, si è ivi riunito sotto la presidenza del Presidente dell'Assemblea dell'Unione Dott.ssa Basilotta Giuseppa Natala con la partecipazione del Segretario Generale dell'Unione dei Comuni Dott. Fallica Pietro Vincenzo in 1^a convocazione in seduta **Pubblica**.

Alla trattazione del suddetto punto risultano presenti i Sigg:

		Presenti	Assenti
1 SCORDIA	Bonaciti Maria	X	
2	Sciacca Rocco	X	
3	Tringali Valentina	X	
4 PALAGONIA	Fazzino Francesco M. Gioacchino		X
5	Vaccaro Lucia	X	
6	Veronica Noemi Angela Rita	X	
7 RAMACCA	Lanzafame Giuseppe	X	
8	Rela Alessia	X	
9	Sansone Vincenzo		X
10 MILITELLO V.C.	Astorina Giuseppe		X
11	Barone Antonio	X	
12	Caminito Erminia		X
13 CASTEL DI JUDICA	Basilotta Giuseppa Natala	X	
14	Leanza Massimiliano		X
15	Pesce Lauretta Isabella		X
16 RADDUSA	Cosentino Emilio		X
17	Cutrone Dafne	X	
18	Vasta Filippo		X
		10	8

È altresì presente il Presidente dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" e sindaco del comune di Palagonia Ing. Salvatore Astuti.

Si passa al terzo e ultimo punto posto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città Nuove".

Il presidente del consiglio dell'Unione dei comuni "Città Nuove" cede la parola al segretario al fine di illustrare la proposta in argomento.

Il dott. Fallica riferisce che nel corso della seduta del 17 marzo 2026 diversi consiglieri avevano richiesto di apportare alcune modifiche allo schema di regolamento presentato in tale occasione: segnatamente le richieste di modifica riguardavano l'introduzione della previsione delle commissioni consiliari, la composizione dei gruppi consiliari e la possibilità di riprendere e diffondere in diretta streaming i lavori del consiglio dell'Unione. Proseguendo nel proprio intervento e specificando di aver rimodulato lo schema di regolamento, il segretario dà lettura delle disposizioni regolamentari che accolgono le richieste di modifica in questione e ricorda anche che, durante la precedente seduta consiliare, aveva personalmente predisposto un emendamento per distinguere tra sedute ordinarie e seduta straordinarie, leggendo appositamente la norma da lui elaborata in merito, sottolineando che, a seconda della natura della seduta, anche i tempi della convocazione sono differenti.

Poiché non si registra alcun intervento in merito, il presidente del consiglio dell'Unione procede a sottoporre a votazione degli astanti la proposta in esame.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città Nuove";

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la proposta avente ad oggetto "Approvazione regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città Nuove".

Non essendovi altro da deliberare o da discutere, il presidente del consiglio dell'Unione dei comuni "Città Nuove" dichiara chiusi i lavori alle ore 20:00

UNIONE DEI COMUNI

“CITTA’ NUOVE”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE **DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO dell’UNIONE**

N..... del Registro Proposte

OGGETTO Approvazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Città Nuove”

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE
N..... DEL

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

Dichiarata immediatamente esecutiva

si

no

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

n° ____ del ____ del registro delle proposte

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città Nuove"

Proponente: IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. 174 (ex articolo 158 del Trattato Comunità Europea) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata), titolo XVIII, coesione economica, sociale e territoriale, testualmente recita: *"Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna"*;
- uno dei principali strumenti finanziari attivati dall'Unione Europea per la realizzazione di tali principi è costituito dalla Politica di coesione e dai fondi strutturali e di investimento europei (SIE), integrati dalle risorse del cofinanziamento nazionale e regionale;
- i diversi fondi strutturali e di investimento europei sono finalizzati a promuovere uno sviluppo armonioso nelle diverse regioni dell'UE
- le risorse finanziarie messe a disposizione attraverso tali fondi vengono impiegate attraverso una programmazione settennale, attualmente 2021/2027;
- nell'ambito del Piano Nazionale di Riforma dell'Italia è stata rilanciata la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) contenuta nell'Accordo di Partenariato per l'Italia per il periodo di programmazione 2021 - 2027 e che la SNAI si prefigge di invertire il trend demografico negativo delle aree interne attraverso una duplice azione: promozione del mercato e ripristino di cittadinanza;
- le sfide SNAI afferiscono allo sviluppo locale, ai servizi essenziali (scuola, salute, mobilità e rete digitale) ed ai servizi ecosistemici;

Viste:

- la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 213 del 27 maggio 2021, avente ad oggetto: "Programmazione PO FESR Sicilia 2021/2027. Documento di accompagnamento e Road Map", con la quale la Giunta regionale ha apprezzato le attività propedeutiche alla definizione della nuova programmazione operativa FESR 2021/2027 di cui al documento di accompagnamento e Road Map predisposti dal Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione;
- la deliberazione della Giunta regionale di Governo, DGR n. 131 del 23.03.2022 "Programmazione della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali - Apprezzamento", che ha apprezzato il Documento Strategico Regionale (DSR) del PR FESR 2021 - 2027;

Considerato che:

- tra le Aree interne del nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 risulta ricompresa l'Area interna del Calatino Sud Simeto "Città Nuove" comprendente i comuni di Castel di Judica, Militello in Val di Catania, Palagonia, Raddusa, Ramacca e Scordia;
- in data 27 giugno 2023 è stata costituita, ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'Unione di comuni denominata "Città Nuove", di cui fanno parte tutti i comuni sopra citati;

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

- lo scopo dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" è quello di promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono attraverso la gestione collettiva ed unitaria di diverse funzioni meglio specificate nello statuto approvato in sede di costituzione dell'Unione;

Ritenuto che:

- con delibera di giunta dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" n. 2 del 5 ottobre 2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il Piano organizzativo, il funzionigramma e l'organigramma dell'Ufficio Territoriale comune nell'ottica di fronteggiare gli adempimenti e gli obblighi che verranno posti in capo all'Autorità territoriale nella qualità di O. I. (Organismo Intermedio);

- successivamente, con delibere di giunta dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" n. 4 del 14 novembre 2024 e n. 6 del 9 dicembre 2024, entrambe esecutive ai sensi di legge, il Piano organizzativo, il funzionigramma e l'organigramma dell'Ufficio Territoriale comune sono stati integrati e modificati;

- con delibera del consiglio dell'Unione dei comuni "Città nuove" n. 4 del 7 maggio 2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Strategia Territoriale dell'Area Interna Calatino Sud Simeto;

Osservato che l'art. 42 del vigente Statuto dell'Unione dispone che "Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione";

Che risulta opportuno dotare l'Unione di uno specifico regolamento avente ad oggetto il funzionamento del proprio Consiglio, che presenta profili di unicità e che si differenzia dall'organo consiliare di Ramacca per natura e attribuzioni;

Valutati gli indirizzi espressi informalmente in merito dagli attuali componenti dell'Organo consiliare;

Esaminato lo schema del regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città Nuove", come da documento allegato sub lettera A) alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare a provvedere in merito;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione non è necessaria l'acquisizione di alcun parere di regolarità tecnica, trattandosi di un mero atto di indirizzo;

Visti:

- l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Sicilia;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241;
- il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni "Città Nuove";
- lo statuto dell'Unione dei Comuni "Città Nuove";
- il Piano organizzativo, il funzionigramma e l'Organigramma dell'Ufficio Comune;

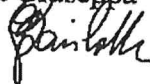
Tutto ciò premesso, visto e considerato

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. di approvare il regolamento risulta dal documento allegato sub lettera A) alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al Segretario dell'Unione l'adozione di qualunque atto gestionale che risulta necessario per assicurare la più ampia conoscenza del contenuto dell'atto approvando;
4. di dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della l. r. 3 dicembre 1991, n. 44, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presidente del consiglio dell'Unione dei comuni "Città Nuove"

Dott. ssa Giuseppa Basilotta



COMUNE DI RAMACCA
Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

UNIONE DEI COMUNI “CITTA’ NUOVE”

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI “CITTA’ NUOVE”

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO _____

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i diritti e i doveri dei Consiglieri dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" e del suo Presidente, nonché l'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio, del Consiglio e dei Consiglieri.
2. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento devono ispirarsi a detti principi nel rispetto delle citate norme.

Art. 2
Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano le adunanze, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Città Nuove", i diritti e i doveri dei Consiglieri e del Presidente del Consiglio, l'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei Consiglieri sono il vigente Ordinamento EE.LL., la l. r. Sicilia 48/1991, la l. r. Sicilia 7/1992, la l. r. Sicilia 26/1993, le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia e lo Statuto dell'Unione.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento.

Art. 3
Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente art. 1 e le norme richiamate al precedente art. 2.
2. Le eccezioni sollevate da Consiglieri, dal Presidente dell'Unione o da un componente dell'Assemblea dei Sindaci, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario di istruire la pratica con il suo parere e sottoporre la stessa, nel più breve tempo possibile alla Conferenza dei Capi Gruppo, integrata, se l'oggetto lo richieda, con il Presidente dell'Unione "Città Nuove".
4. Qualora nella Conferenza dei Capi Gruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso unanime, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. L'interpretazione delle norme ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Art. 4

Esercizio del mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e l'assistenza processuale sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Ogni Consigliere rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza alcun vincolo di mandato e, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica, ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

Art. 5

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico - amministrativo sull'attività del Presidente dell'Unione e della Assemblea dei Sindaci attraverso gli strumenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. I Consiglieri hanno inoltre diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni, di proporre mozioni e di richiedere dibattiti generali.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" e dagli enti da essa dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato elettivo. Inoltre, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati.
5. I Consiglieri hanno diritto, senza spese, alla trasmissione di copia dei regolamenti dell'Unione, delle deliberazioni del Consiglio e della Assemblea dei Sindaci dei bandi di gara, delle ordinanze, delle determinazioni e dei provvedimenti emessi dal Presidente o dai suoi delegati, delle petizioni presentate dai cittadini, delle richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione e di qualsiasi altro atto esistente presso gli uffici dell'Unione.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 6
Doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le deliberazioni e di attenersi alle direttive del Presidente del Consiglio.
2. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge o delle relative norme regolamentari. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato.

Art. 7
Astensione

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in procedimenti riguardanti l'Unione dei Comuni "Città Nuove" e gli organismi dalla stessa dipendenti.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti oggetti per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese ed enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazioni d'opera.
3. L'obbligo, di cui al comma precedente sussiste anche quando si tratti di interesse di parenti od affini fino al secondo grado.
4. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri, obbligati ad astenersi e ad assentarsi, informano il Segretario che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo .

Art.8
Rappresentanza

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto dell'Unione o i regolamenti prevedano che di un determinato organo o collegio debbano far parte uno o più Consiglieri, questi devono essere eletti o designati dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista, la presenza della minoranza.
2. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dagli organi dell'Unione.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 9
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario e assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Qualora la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulata in maniera chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei Consiglieri, potrà, nella prima riunione utile, aprirsi un dibattito in merito.
3. Il Consiglio procede alla surrogazione del consigliere dimissionario nella prima seduta utile, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del surrogante, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10
Decadenza, rimozione, sospensione, revoca

1. La decadenza dalla carica di Consigliere per non giustificata assenza a tre adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo Statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza, il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni, presentate per iscritto al Presidente dall'interessato, e decide conseguentemente.
2. La rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di rimozione, convoca il Consiglio che adotta le deliberazioni conseguenti.
3. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
4. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
5. Nel caso di sospensione, il Presidente del Consiglio, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione. Il Consigliere sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti alla carica ricoperta fino a quando non cessi la causa della sospensione.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 11
I gruppi consiliari

1. All'interno dell'organo consiliare sono costituiti sei gruppi consiliari, ognuno dei quali format unicamente dai tre rappresentanti individuati da ciascun organo consiliare dei comuni aderenti all'Unione.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente dell'Unione "Città Nuove", al Presidente del Consiglio e al Segretario il nome del proprio Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere avente la maggiore età anagrafica.

Art. 12
Conferenza dei Capi gruppo

1. La conferenza dei Capi gruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, con il quale concorre a definire la programmazione e a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente dell'Unione può sottoporre al parere della Conferenza dei Capi gruppo, anche prima di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse.
3. La Conferenza dei Capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio con appositi incarichi.
4. La Conferenza dei Capi gruppo è, anche verbalmente, convocata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di uno dei Capi gruppo. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare in loro vece un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza. Le proposte e i pareri della Conferenze sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio.
6. Alla riunione partecipa il Segretario od un suo delegato ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Presidente. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto un verbale, nella forma di resoconto sommario cura del Segretario o del dipendente dallo stesso delegato.
7. Al di fuori delle ipotesi contemplate nell'art. 3 del presente regolamento, la convocazione della Conferenza dei Capi gruppo è rimessa all'assoluta discrezionalità del Presidente del Consiglio.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 13
Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati in prima votazione. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta tra i candidate che hanno riportato il medesimo numero di preferenze individuali. In caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio. In seconda votazione, viene eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.
2. Il Presidente del Consiglio dura in carica 24 mesi ed è rieleggibile. In ogni caso il Presidente del Consiglio rimane in carica fino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione del suo successore.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto dell'Unione e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza, impedimento o revoca, il Presidente del Consiglio è sostituito in ogni funzione o potere dal Vice Presidente del Consiglio, eletto con le stesse modalità stabilite per l'elezione del Presidente del Consiglio.
5. In caso di assenza, impedimento o revoca tanto del Presidente del Consiglio quanto del Vice Presidente del Consiglio, questi sono sostituiti dal Consigliere dell'Unione più giovane per età anagrafica.
6. Il Presidente del Consiglio, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, sarà cura del Segretario informare il sostituto e sottoporre gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 14
Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio

1. Al Presidente del Consiglio spetta la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio e la presidenza del Consiglio. Inoltre, svolge le funzioni previste dallo Statuto dell'Unione e dalle norme regolamentari.
2. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori.
3. Il Presidente del Consiglio garantisce l'osservanza delle norme ed il rispetto dei diritti delle minoranze, mantiene l'ordine e ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, l'adunanza.
4. Quando la seduta diventa tumultuosa e, nonostante i richiami, non sia possibile ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio può sospendere o anche sciogliere l'adunanza.
5. Il Presidente del Consiglio, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato avvertimento, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
6. Il Presidente del Consiglio può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio o chiedere l'intervento del Presidente dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" su questioni di interesse generale, anche se non di competenza del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio può sollecitare il Presidente dell'Unione al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.

Art. 15
Diritto di iniziativa dei Consiglieri

1. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al Presidente del Consiglio che la trasmette al Segretario responsabile dell'istruttoria.
2. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio, che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, indicando nell'avviso di convocazione il Consigliere proponente.
3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare nel corso della seduta emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
4. Costituiscono emendamenti le modificazioni, le integrazioni e le sostituzioni, parziali o totali, del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto e, quando sono di limitata entità, anche orali. Ciascun Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
5. Per l'esercizio del potere di iniziativa il Consigliere può avvalersi degli uffici dell'Unione tramite il Segretario, il quale trasmette tempestivamente ai funzionari competenti le richieste ricevute.

Art. 16
Interrogazioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni su qualsiasi argomento relativo a materie attribuite alla competenza dell'ente.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente dell'Unione, che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un componente dell'Assemblea dei Sindaci, per iscritto entro trenta giorni dalla loro presentazione o oralmente, in relazione alla richiesta dell'interrogante, nel primo consiglio successivo al trentesimo giorno dalla presentazione.
4. Nella prima ora di ciascuna seduta del Consiglio, i Consiglieri possono presentare interrogazioni oralmente. In tal caso il Presidente dell'Unione o un componente dell'Assemblea dei Sindaci delegato può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari oppure può riservarsi di dare risposta scritta entro trenta giorni da quello di presentazione. La dichiarazione del Presidente dell'Unione o del componente dell'Assemblea dei Sindaci delegato può dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno.
5. Il tempo concesso al Consigliere per l'interrogazione non può eccedere i cinque minuti e quello per la replica non può eccedere i dieci minuti. Il tempo concesso al Presidente dell'Unione o un componente dell'Assemblea dei Sindaci delegato per la risposta non può eccedere i dieci minuti.
6. Nella stessa seduta ogni Consigliere non può rivolgere più di due interrogazioni.

Art. 17
Mozioni

1. La mozione consiste in un atto, da sottoporre al Consiglio, riferita all'esercizio delle funzioni di

indirizzo e controllo politico – amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o dell'Assemblea dei Sindaci o del Presidente dell'Unione nell'ambito dell'attività dell'Unione e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno dalla prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
3. Il rappresentante dei sottoscrittori potrà illustrare la mozione per non più di dieci minuti. Potranno intervenire un rappresentante per gruppo consiliare e dell'amministrazione con interventi massimi di cinque minuti, a cui potrà replicare uno dei sottoscrittori per non più di cinque minuti.
4. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Presidente dell'Unione avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di parere.

Art. 18

Attività di controllo e diritto d'informazione

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni "Città Nuove" e il diritto di essere informati in merito a ogni attività ad essa pertinente.
2. I Consiglieri hanno diritto di avere dagli uffici dell'Unione e dagli enti da essa dipendenti tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato elettivo, relative ai provvedimenti adottati e adottandi dagli organi dell'Unione e alle istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
3. Il diritto è esercitato dai Consiglieri con la richiesta delle informazioni e con l'istanza di rilascio copie o al Segretario o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici

Art. 19

Diritto di visione

1. Il diritto di informazione si può esercitare con la consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.
2. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.
3. I Consiglieri hanno diritto di avere in visione dagli uffici dell'Unione e dagli enti da essa dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, nonché le istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.
4. L'esercizio del diritto è effettuato dai Consiglieri con la richiesta di accesso o al Segretario o ai dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.
5. La visione della documentazione richiesta avviene entro i trenta giorni successivi a quello della registrazione della richiesta. Ove si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, alla presentazione della richiesta verrà precisato dal Segretario il maggior termine necessario per l'esercizio del diritto di visione, che comunque non può superare i sessanta giorni.
6. Il Segretario, qualora rilevi difficoltà, informa immediatamente il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per l'esercizio del diritto di visione.

Art.20
Rilascio di copie di atti e di documenti

1. Il diritto di informazione si può esercitare con la richiesta di copia di atti da parte del Consigliere è presentata con atto scritto alla segreteria dell'Unione, che la smista immediatamente all'ufficio competente. Il richiedente deve dichiarare che il rilascio viene chiesto per finalità d'uso connesse con l'esercizio del suo mandato.
2. La richiesta scritta deve contenere gli estremi dell'atto di cui si richiede copia, la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi con la carica ricoperta, la data e la firma.
3. Il rilascio della copia avviene entro i trenta giorni successivi a quello della registrazione della richiesta. Ove si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, alla presentazione della richiesta verrà precisato dal Segretario il maggior termine necessario per il rilascio, che comunque non può superare i sessanta giorni.
4. Il Segretario, qualora rilevi difficoltà, informa immediatamente il Consigliere interessato con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi del ritardo e i tempi per il rilascio.
5. Le copie sono rilasciate in carta libera in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi con la carica di Consigliere.

Art. 21
Procedura per l'accesso e per l'esercizio del diritto di informazione

1. I Consiglieri per poter prendere visione od ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato, nonché per esercitare il proprio diritto di accesso debbono indicare il provvedimento o la pratica o il documento che li interessa o comunque fornire il maggior numero possibile di dati per la loro identificazione dichiarando la connessione con l'esercizio del mandato.
2. Le istanze possono essere presentate anche in modi informale e oralmente al Segretario o agli uffici nei quali si trovano gli atti richiesti.
3. L'indebito ritardo o rifiuto o il comportamento aleatorio per il diritto di accesso di cui ai precedenti articoli può essere oggetto di addebiti in relazione alle responsabilità dei dipendenti o degli amministratori.

Art. 22
Partecipazione e assenze

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e degli organismi di cui fanno parte.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può essere data mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio, il quale dà notizia di essa al Consiglio. La giustificazione può essere data anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché ciò sia annotato nel verbale della deliberazione.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 23
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio è disposta con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
2. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti da discutere, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuare con certezza l'oggetto da trattare.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio spetta al Presidente dell'Unione, a ciascuno dei componenti dell'Assemblea dei Sindaci, al Presidente del Consiglio ed a ciascun Consigliere.

Art. 24
Avviso di convocazione del Consiglio

1. L'avviso di convocazione del consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo che rimette alla segreteria, per essere conservate a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno ed eventualmente dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
2. L'avviso di convocazione può altresì essere notificato al Consigliere anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo conosciuto dall'ufficio di segreteria. In questa ipotesi, l'ufficio di segreteria provvede a conservare la ricevuta di avvenuta consegna generata dal gestore di posta elettronica.
3. L'avviso di convocazione può altresì essere notificato al Consigliere anche tramite posta elettronica ordinaria, qualora il Consigliere vi acconsenta e abbia fatto specifica comunicazione in merito all'ufficio di segreteria.
4. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi e interi prima della data fissata per la riunione. Sono da intendersi ordinarie le sedute in cui si discute di regolamenti, del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e, in generale, dei documenti di programmazione.
5. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni liberi e interi prima della data fissata per la riunione. Sono da ritenersi straordinarie le sedute in cui non si discutono gli argomenti indicati nel comma precedente.
6. Nei termini di cui ai precedent commi, sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
7. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato o trasmesso almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
8. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 25

Deposito degli atti del Consiglio

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Unione od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, nonchè trasmessi a ciascun Consigliere nelle stesse forme previste dal presente regolamento con riguardo all'avviso di convocazione
2. Gli atti possono essere consultati durante l'orario d'ufficio. In casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente del Consiglio può chiedere che il Segretario organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non sia stata depositata e trasmessa ai consiglieri almeno tre giorni prima della riunione. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citate nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.
4. All'inizio dell'adunanza, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 26

Validità delle adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Nella seduta di inizio la mancanza del numero legale, verificata al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
2. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga meno legale, la seduta è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora.
3. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di due quinti dei Consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza diversa.
4. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario ed i cui risultati sono annotati a verbale.
5. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità delle deliberazioni e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale ne darà atto nel verbale.
6. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 27
Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri hanno ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alla qualità personali di alcuno. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere, nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli toglie la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente del Consiglio può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente sentire i capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente del Consiglio propone all'assemblea che decide in forma palese, i rimedi ritenuti necessari.

Art. 28
Ordine della discussione

1. I Consiglieri, il Presidente dell'Unione e i componenti dell'Assemblea dei Sindaci partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.
2. Prima di passare alla trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno di ogni seduta, è possibile per ciascuno Consigliere e per ciascun componente dell'Assemblea dei Sindaci effettuare comunicazioni su attività di pertinenza dell'Unione per non più di cinque minuti.
3. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Debbono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente del Consiglio deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato a intervenire.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente del Consiglio deve richiamare all'ordine chi sta parlando e togliergli la parola ove questi non osservi le indicazioni date.
5. Ogni Consigliere può intervenire per non più di cinque minuti. Il capogruppo può intervenire, per dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti.
6. La replica non può superare il tempo di cinque minuti.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 29
Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai componenti dell'Assemblea dei Sindaci, per fatto personale. Sul richiamo al regolamento o all'ordine del giorno, decide il Presidente del Consiglio, ma in casi di esplicita richiesta decide il Consiglio.
2. Costituisce fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità, oppure il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio, decide il Consiglio, senza discussione e con votazione palese.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o il rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole.

Art. 30
Verbali

1. Il verbale, atto pubblico che documenta la volontà espressa attraverso la deliberazione adottata per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele riscontro dello svolgersi della seduta, riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti favorevoli e di quelli contrari, nonché, il numero degli astenuti.
2. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente del Consiglio, sono riportati esprimendo in modo conciso, ma chiaro i concetti espressi da ciascun oratore. Il Presidente del Consiglio può autorizzare che gli interventi siano allegati integralmente al verbale, purché, il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Può, altresì, autorizzare che gli interventi siano dettati a verbale qualora, per la loro brevità, siano contenuti in poche righe.
3. I verbali sono depositati a disposizione dei Consiglieri, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria. Quando un Consigliere, in sede di approvazione, lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni.

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

Art. 31 Votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. Il voto o l'astensione di ciascun Consigliere deve risultare dal verbale.
3. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum speciale", ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, da un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
4. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti

Art. 32 Responsabilità

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti resi a favore o contro i provvedimenti deliberati.
2. È esente da responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità il Consigliere che abbia dichiarato prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario rispetto alla deliberazione adottata.
4. Si applicano ai Consiglieri le disposizioni in materia di responsabilità previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 33

Diffusione in diretta streaming della seduta consiliare

Nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy di cui al regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo n. 2016/679/UE e del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ogni seduta consiliare è ripresa da personale all'uopo autorizzato e diffusa in diretta streaming tramite appositi canali istituzionali.

Art. 34

Commissioni consiliari

1. Il consiglio può costituire al proprio interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica e le modalità di individuazione dei loro componenti.
2. In particolare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il consiglio, al fine di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti all'amministrazione, può deliberare l'istituzione di una commissione d'indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
3. Il consiglio può altresì costituire commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite.
4. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consiglio può altresì nominare commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del consiglio stesso.

5. Ogni consigliere ha il diritto e il dovere di far parte delle predette commissioni ed esercitare le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 35

Convocazioni delle commissioni

1. Il presidente della commissione, individuato dai componenti della medesima, convoca e presiede la commissione fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
3. La convocazione è effettuata dal presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della commissione, oppure su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri in carica. La riunione deve essere tenuta entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale dell'Unione.
4. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da notificare nella stessa maniera previste per la convocazione del consiglio.
5. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione al Presidente dell'Unione, che può intervenire e, se richiesto, è tenuto a riferire in merito a punti all'ordine del giorno.

Art. 36

Riunioni delle commissioni

1. La riunione della commissione, che può svolgersi anche da remoto, è valida quando è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche, salva diversa disposizione.
2. In ogni caso il presidente della commissione convoca la commissione in seduta segreta per la trattazione degli argomenti che comportano apprezzamenti sul comportamento e sulla moralità delle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi dell'Unione.
3. Dei lavori della commissione è redatto, anche avvalendosi del personale dell'Unione, processo verbale. I verbali possono essere consultati anche dai consiglieri non facenti parte della commissione.

Art. 37

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione della delibera da parte del consiglio e la sua conseguente esecutività.
2. A seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento, è da intendersi abrogata ogni altra disposizione regolamentare interna comunale con esso incompatibile.
3. Le disposizioni del presente regolamento cesseranno di aver applicazione a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative o regolamentari interne con esse incompatibili.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla legislazione vigente in materia

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del TUEL la presente Proposta di Deliberazione *non necessita di parere di regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto di indirizzo*;

Il Capo

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

☒ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota prot. n. del, che si allega.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Federico Pupo Vincenzo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente";

Il RESPONSABILE Area Finanze

oppure

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento Regionale, parere di regolarità contabile";

☐ **FAVOREVOLE**

☐ **NON FAVOREVOLE** per la motivazione indicata con nota prot. n. del, che si allega.

Il RESPONSABILE Area Finanze

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

☐ **IL PRESIDENTE**

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

☐ **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale in applicazione della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, su conforme relazione del Messio comunale e del Funzionario CED

ATTESTA

☐

Che la presente deliberazione è stata pubblicata:

☐ all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, per quindici giorni consecutivi dal al ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art 32, c. 1, della L. 18.06.2009 n. 69;

Il Responsabile

☐ nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2015, e su Amministrazione Trasparente, nella sezione Provvedimenti, sottosezione Provvedimenti Organi di indirizzo Politico - Giunta Municipale;

Il Funzionario CED

IL SEGRETARIO GENERALE

Protocollo Arrivo N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

in seguito a lettura, viene firmato

IL PRESIDENTE Dott.ssa Bastotta <i>Giuseppa Natala</i> 	IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Fallica Pietro Vincenzo <i>Fallica Pietro Vincenzo</i>
--	--

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa delibera è pubblicata all'Albo Pretorio dei Comuni dell'Unione per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE



COMUNE DI RADDUSA
PROTOCOLLO ARRIVO N. 6477/2026 del 04-06-2026
Allegato 2 - Class. 14 - Copia Documento

